



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI LECCE

Il Giudice del Lavoro Lorenzo Bellanova ha pronunciato, mediante pubblicazione del dispositivo e motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5957.24 R.A.C.L., promossa da:

Pushparatnam Satheeskumar  
con il proc. avv. Troso dom.

CONTRO

Inps  
avvocatura

Parte ricorrente ha adito, in data 17.5.24, questo Decidente chiedendo accertarsi la insussistenza dell'indebito lamentato da Inps per il periodo 6.2013/20.2.17 e comunque la irripetibilità in difetto di dolo di quanto erogato prima del provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.

All'uopo evidenzia come, titolare di pensione di inv. civ., abbia ricevuto comunicazione di indebito in data 18.1.23 per asserito trasferimento all'estero della dimora effettiva ed abituale; come invero non si sia mai trasferito, tanto da ricorrere ad interventi sanitari presso strutture dell'Asl Lecce negli anni 2012/23.

Fissata l'udienza di discussione, si è costituita Inps lamentando l'infondatezza del ricorso.

Evidenzia come, essendo stata parte avversa dichiarata irreperibile dal 2013 al 2017 con cancellazione dai registri disposta dal comune di Lecce, abbia perso il diritto alla prestazione per cui è causa.

In tema di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, il diritto ad ottenere l'assegno di inabilità ex art. 13 della legge n. 118 del 1971 presuppone, quale requisito, la residenza in Italia dell'interessato [Cass. Sez. L, Sentenza n. 4995 del 01/03/2011].

Nella fattispecie parte ricorrente non risultava residente in Italia nel periodo oggetto di causa, pur potendo avere beneficiato dell'assistenza sanitaria comunque garantita.

Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria

N° 727/25 SENT.  
N° 5957/24 R.G.  
N° \_\_\_\_\_ CRON.

o sopravvenuta), ancorchè i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).

Pertanto il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme; allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico. Che è quanto impone l'art.38 Cost quando riconosce il "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonchè quello alla previdenza per i lavoratori. Pertanto, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto, salvo eventuali puntuali deroghe (cfr. il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, relativo alla rettificabilità degli errori commessi dall'Inail nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni).

In linea di massima, allora, deve ritenersi l'operatività dell'art.2033 c.c.

Invero, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato un principio di settore che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto in cui emerga la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Infatti, l'art.38 Cost. offre un ombrello costituzionale a detto principio nella misura in cui garantisce la soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, altrimenti minata dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare [C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993].

L'art.3 ter dl 850.1976 conv. recita, del resto, quanto segue.: "Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento."

Pertanto, recentemente si è osservato come l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza di un requisito, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato [Cass. 15.10.19 n.26036].

Ebbene, il difetto del requisito della residenza determina l'impossibilità di prospettare una obbligazione assistenziale di cui possa essere parte il ricorrente, in quanto non residente.

Invero, si deve osservare come, rispetto all'intervento normativo del 1976, si sono

registrati altri successivi che depongono per la ripetibilità della prestazione indebita prima ancora della data del provvedimento che accerta la non debenza della prestazione assistenziale.

L'art.11 della L. 24/12/1993, n. 537 [Interventi correttivi di finanza pubblica] ha previsto che: "Previdenza e assistenza

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:

a) semplificazione dei procedimenti;

b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;

c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti;

d) previsione della facoltà dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi visita domiciliare.

2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

...

4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa. In tale ultimo caso, ove in ragione o sulla base dei requisiti insussistenti il beneficiario sia stato assunto presso pubbliche amministrazioni o enti e imprese private, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dall'accertamento di insussistenza".

Il comma 4 (abrogato poi dal D.L. 20/06/1996, n. 323) ha superato indenne il vaglio della Consulta [Corte cost., Sent., (ud. 17/10/1996) 05-11-1996, n. 382] che ha evidenziato come

Lo scopo della norma è duplice, cioè da un canto, nell'ambito del disegno complessivo di semplificazione ed accelerazione delle procedure, quello di cercare di ridurre il contenzioso prevedibile in conseguenza di verifiche e di riesame programmato con precedenza nelle zone a più alta densità (già nel complesso anomala) di beneficiari di pensioni, assegni ed indennità in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo; dall'altro, quello di dare un beneficio premiale, cioè di escludere completamente la ripetibilità per coloro che rinunciano al godimento dalla data dell'accertamento, realizzando un incentivo per la composizione consensuale di tutte le situazioni a rischio di revisione e di revoca per mancanza dei presupposti."

Detto comma si pone quindi in conflitto con l'art.3 ter citato.

In esecuzione di detta norma è stato poi emanato l'art.5 dPR 698.1994 prevede che il formale provvedimento di revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti" e non dalla data del provvedimento che accerta

la non spettanza della prestazione assistenziale.

Né a dirsi che possa ritenersi la violazione di un legittimo affidamento.

Ebbene, siccome ribadito in giurisprudenza, in tema di legittimo affidamento costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione ..., in senso favorevole al soggetto privato; b) dalla buona fede del privato, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono [Cassazione civile, sez. trib., 02/04/2020, n. 7656] mentre la mera inerzia della Pa nel ripristinare la legalità non vale di per sé a supportare un affidamento legittimo [Consiglio di Stato sez. VI, 10/01/2020, n.254], essendo necessarie rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili [Corte giustizia UE sez. X, 04/06/2020, n.812].  
Il che non è nella fattispecie

Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.  
Spese irripetibili.

Pqm

Il Tribunale,  
definitivamente pronunciando,  
rigetta il ricorso.  
Spese irripetibili.

M. 3.25  
L'ASSISTENTE CIBERARIO  
(Antonella Colaci)  


IL GIUDICE DEL LAVORO  
Dott. Lorenzo BELLANOVA  
